



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 3211/1

Allegati:

Roma, 12 sett 2003

Ai Sig. ri **DIRETTORI REGIONALI
DELL' AGENZIA DELLE
DOGANE**
Loro Sedi

p.c **R.d B Pubblico Impiego**
Via dell' Aeroporto, 129
00175 Roma

OGGETTO: Indennità di sede disagiata. Criteri per la liquidazione

Come è noto l'indennità in oggetto è regolata dall' articolo 4 della Legge 21.12.78 n. 852 in base al quale " al personale in servizio nell' amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette assegnato presso uffici compresi in piccoli centri abitati nei quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico o popolare, spetta un *trattamento pari a quello fissato per le trasferte orarie dalle norme generali in materia*, in deroga ai limiti di distanza e di durata ivi previsti ".

Successivamente il D.M. 2425/VII del 16.06.1993, al quinto criterio, ha ribadito , relativamente al personale in servizio presso gli uffici di cui alla lettera a) e b) , il trattamento sopra descritto.

Essendo le aliquote orarie dell' indennità di trasferta state diversificate ai sensi della legge 18.12.1973 n. 836, per i vari livelli retributivi, si è verificata per anni una sperequazione fra i lavoratori destinatari dell' indennità in parola in quanto alle posizioni economiche più basse (ex seconda, terza e quarta qualifica) è stato corrisposto un importo inferiore rispetto al restante personale.

AREA PERSONALE ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA

Ufficio per il coordinamento dello stato giuridico ed economico e del reclutamento del personale
00143 Roma, Via M. Caracci, 71 - Telefono +39 0650246072 - Fax +39 0650987306 -
e-mail: dogana.personale.reclutamento@agenzia.dogane.it

Tale criterio deve ritenersi superato dall' art. 30 del CCNL integrativo del comparto Ministeri, in vigore dal 16.05.2001, il quale ha espressamente previsto un importo unico per retribuire le trasferte orarie (Lit. 40.000 ogni 24 ore, pari a euro 20,66) , non più correlato alla posizione economica rivestita.

Atteso quanto sopra, si invitano le Signorie Loro ad applicare la disposizione contrattuale suddetta , riconoscendo uniformemente al personale effettivamente in servizio presso le "sedi disagiate " l'indennità in oggetto in misura oraria pari ad Euro 0,86, ed a corrispondere altresì, nei casi di diversità di trattamento , i relativi conguagli, a decorrere dal 16.05.2001, data di entrata in vigore del contratto collettivo medesimo.

IL DIRETTORE DELL' AREA

Dr. Mario Vittorio Mancini

